



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 53/10

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA, M. MIRABELLO, D. BATTAGLIA
recante:

"Esercizio della navigazione nel collettore artificiale di bonifica denominato
Canale degli Stombi e nella portualità interna delle acque dei Laghi di Sibari";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/6/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	25/6/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	28/07/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 53/10[^] recante: Esercizio della navigazione nel collettore artificiale di bonifica denominato Canale degli Stombi e nella pag. 3 portualità interna delle acque dei Laghi di Sibari

Normativa nazionale

D.lgs n. 112-98 - art. 105 - pag. 5

Regio Decreto n. 959/1913 pag. 7

Art. 4 - Regolamento codice della navigazione - pag. 17

Normativa regionale

Regione Calabria - Legge regionale n. 34/2002 pag. 18



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

IV COMMISSIONE

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

PROPOSTA DI LEGGE N. 53/10^A

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI D. BEVACQUA, M. MIRABELLO E D.

BATTAGLIA RECANTE: "ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE NEL COLLETTORE

ARTIFICIALE DI BONIFICA DENOMINATO CANALE DEGLI STOMBI E NELLA

PORTUALITA' INTERNA DELLE ACQUE DEI LAGHI DI SIBARI."

**Proposta di legge n. 53/10^****di iniziativa dei Consiglieri regionali D. Bevacqua, M. Mirabello e D. Battaglia recante:****"Esercizio della navigazione nel collettore artificiale di bonifica denominato Canale degli Stombi e nella portualità interna delle acque dei Laghi di Sibari."****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta di legge recante "Esercizio della navigazione nel collettore artificiale di bonifica denominato Canale degli Stombi e nella portualità interna delle acque dei Laghi di Sibari" mira a risolvere l'annoso problema della navigabilità dei "Canale di Stombi" e, quindi, del porto turistico "Laghi di Sibari", unico lago della Calabria collegato al mare.

La Regione Calabria in più occasioni ha riconosciuto il carattere di pubblico interesse della fruizione del Canale Stombi, anche ai fini della navigazione, che di fatto viene esercitata già da oltre dieci anni.

La funzione nautica del Canale degli Stombi è, sostanzialmente, quella di collegamento al mare della struttura denominata Laghi di Sibari, posta al di fuori del demanio marittimo, pertanto, afferisce alla materia della "navigazione interna". Ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera d) del d.lgs. n. 112 del 1998 le funzioni amministrative in questa materia sono espressamente conferite alle regioni, tra le quali è possibile ricomprendere anche quella della formale destinazione alla navigazione del canale suddetto.

Nel merito la proposta in esame si compone di 2 articoli: il primo consente la navigazione nel collettore artificiale di bonifica denominato "Canale degli Stombi" e nella portualità interna delle acque dei "Laghi di Sibari", anche a motoscafi ed altri natanti a vela e a motori, comunque denominati, disciplinando le competenze in ordine agli interventi di manutenzione, anche ai fini del mantenimento della navigabilità.

L'articolo 2 prevede la formula di invarianza finanziaria.

RELAZIONE FINANZIARIA

La proposta di legge non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale atteso che la normativa, ai sensi della legge regionale n. 34/2002, pone a carico della Provincia e del Comune gli interventi di manutenzione idraulica e di difesa dell'imboccatura sulla costa del canale.

Art. 1

(Navigabilità nel "Canale degli Stombi" e nella portualità interna delle acque dei Laghi di Sibari)

1. Ai sensi dell'articolo 96 comma 1, lett. g) della legge regionale n. 34/2002, così come modificato dall'articolo 45 comma 9 della L.R. 34/2010, è consentita la navigabilità con motoscafi ed altri natanti a vela e a motori, comunque denominati, nel collettore artificiale di bonifica denominato "Canale degli Stombi" e nella portualità interna delle acque dei Laghi di Sibari, e può svolgersi in essi la navigazione promiscua di cui all'art. 4 comma 1 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, anche in deroga alla normativa regionale vigente.

2. Gli interventi di manutenzione idraulica e di difesa dell'imboccatura sulla costa del canale di cui al comma 1 sono programmati e realizzati dalla Provincia, in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 88 comma 1, lett. b) e dell'articolo 97 comma 1, lett. b) e c), in concertazione con il Comune, in attuazione delle funzioni di cui all'art. 89, comma 1 lett. c) e dell'art. 98, comma 1 lett. a) e b) della L.R. 34/2002.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Decreto Legislativo 31-3-1998 n. 112 recante: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

(...)

Art. 105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

- a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
- b) al rifornimento idrico delle isole;
- c) all'estimo navale;
- d) alla disciplina della navigazione interna;
- e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
- g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
- h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
- i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'*articolo 104* del presente decreto legislativo;
- l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002. ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁶⁾

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'*articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le funzioni relative:

- a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada.
- [h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori. ⁽⁸⁵⁾ ⁽⁸⁷⁾]

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'*articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli *articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

(84) Lettera modificata dall'art. 9, comma 1, L. 16 marzo 2001, n. 88.

(85) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 94, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(86) La Corte costituzionale, con sentenza 11-21 luglio 2000, n. 322 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, comma 2, lettera l), sollevata in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136 della stessa Costituzione, all'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli articoli 1, 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(87) Per l'accordo Stato-regioni-enti locali relativo alle modalità organizzative e procedure di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il Provvedimento 14 febbraio 2002.

(...)

R.D. 11 luglio 1913, n. 959 ⁽¹⁾.

Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione ⁽²⁾.

Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione

TITOLO I

Delle linee navigabili e delle relative opere

Capo I

Classificazione delle linee navigabili e distinzione delle relative opere.

1. (Art. 140, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - La navigazione è l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.

2. (Art. 1, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - I fiumi, i laghi e canali, atti alla navigazione, sono distinti in quattro classi.

Appartengono alla prima classe quelli la cui navigazione presenta un prevalente interesse di difesa militare.

Appartengono alla seconda classe quei fiumi, laghi e canali che, da soli o collegati fra loro, formano linee di navigazione, le quali mettono capo a porti marittimi o parificati ai marittimi e giovano al traffico di un esteso territorio.

Appartengono alla terza classe quelli che, sebbene manchino dei precedenti requisiti, giovano al movimento commerciale di centri abitati considerevoli per industrie e prodotti agricoli.

Tutti gli altri sono di quarta classe.

3. (Art. 2, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - È data facoltà al Governo del Re, per un periodo di cinque anni dal 2 gennaio 1910, di provvedere alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire. Scorsi i cinque anni nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione agli stessi potrà essere fatta se non per legge.

La iscrizione è fatta mediante decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici:

a) di concerto coi Ministri della guerra e della marina per le vie navigabili da comprendere nella prima classe;

b) di concerto coi Ministri della marina e di agricoltura, industria e commercio, per le vie navigabili da comprendere nella seconda classe e col solo Ministro di agricoltura, industria e commercio per quelle da comprendere nella terza, uditi i Consigli provinciali interessati.

I canali artificiali di qualunque natura, esistenti o da costruire, ed a qualsiasi ente o persona appartengano, possono essere classificati tra le vie navigabili agli effetti della presente legge, salvi ed impregiudicati i diritti di proprietà.

Per i canali patrimoniali dello Stato la classificazione ha luogo di concerto anche col Ministro delle finanze.

4. (Art. 3, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Le opere che hanno per unico oggetto la navigazione si distinguono in opere di ristabilimento e di manutenzione, ed in opere nuove.

Le opere di ristabilimento hanno per iscopo di ripristinare nelle vie navigabili nei porti e scali, negli edifici e meccanismi le primitive dimensioni, forme e condizioni, che abbiano perdute per qualsiasi causa od accidente.

Le opere di manutenzione consistono in tutti i lavori occorrenti:

a) per conservare nelle vie navigabili l'attitudine all'esercizio della navigazione, mantenendo le dimensioni e forme delle vie stesse, nonché i porti e scali, gli edifici, le conche, gli ascensori, i piani inclinati ed altri simili mezzi;

b) per rendere sicura la navigazione col segnalamento in conformità alle norme da stabilirsi col regolamento.

Sono opere nuove quelle che abbiano uno dei seguenti scopi:

a) migliorare, ampliare, variare vie navigabili esistenti od i rispettivi edifici e meccanismi;

b) estendere la navigazione ad altri fiumi o tronchi di fiume ad altri laghi, ad altri canali o tronchi di canale;

c) costruire nuovi canali di navigazione o nuovi porti e scali o meccanismi inservienti alla, navigazione ed al carico e scarico delle merci.

TITOLO I

Delle linee navigabili e delle relative opere

Capo II

Spese per le opere di navigazione

Sezione I

Spese per le vie navigabili della prima classe

5. (Art. 4, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Tutte le opere di cui all'art. 4 stanno, per le vie navigabili della prima classe, ad esclusivo carico dello Stato.

TITOLO I

Delle linee navigabili e delle relative opere

Capo II

Spese per le opere di navigazione**Sezione II****Spese per le vie navigabili della seconda classe**

6. (Art. 5, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Nelle vie navigabili iscritte nella seconda classe le opere di ristabilimento e di manutenzione sono ad esclusivo carico dello Stato.

Le opere nuove si eseguono dallo Stato; ma le relative spese sono per tre quinti a carico dello Stato e per gli altri due quinti a carico delle Province e Comuni interessati, in proporzione del rispettivo interesse valutato secondo norme che verranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge ⁽³⁾.

Quando, anziché con opere di ristabilimento convenga meglio provvedere con opere nuove dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma resta ad esclusivo carico dello Stato.

(3) Una deroga al disposto di cui al presente comma è contenuta nell'art. 4, [L. 24 agosto 1941, n. 1044](#), così come modificato dall'art. 3, [L. 10 ottobre 1962, n. 1549](#).

7. (Art. 6, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Mediante decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti i consigli provinciali e comunali, è approvato l'elenco delle Province e dei Comuni che ritraggono beneficio dall'opera nuova e fissata l'aliquota del rispettivo contributo.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

8. (Art. 7, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - In conformità al decreto Reale di cui nel precedente articolo, il contributo di ciascuna Provincia e di ciascun Comune è determinato provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi ed è pagato in cinque annualità a cominciare dall'anno successivo a quello in cui si intraprende la esecuzione dei lavori.

Se però il progetto esecutivo assegna un periodo superiore ad anni cinque pel compimento dell'opera, è in corrispondenza aumentato il numero delle annualità, in cui va ripartito il contributo predetto.

Compiuta l'opera la ripartizione delle quote è definitivamente stabilita in proporzione della spesa effettiva. In caso di economia sulla spesa presunta sono rimborsate alle Province e Comuni le maggiori somme corrisposte; in caso di eccedenza, il maggiore contributo da loro dovuto può essere ripartito in non meno di cinque annualità, mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

TITOLO I**Delle linee navigabili e delle relative opere****Capo II****Spese per le opere di navigazione****Sezione III****Spese per le vie navigabili della terza classe**

9. (Art. 8, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe, si provvede dal Consorzio obbligatorio delle Province e Comuni interessati.

Lo Stato concorre nelle relative spese in misura di due quinti.

La vigilanza dei lavori è affidata al genio civile ed il concorso dello Stato può essere corrisposto anche a rate secondo l'avanzamento dei lavori, comprovato da certificati dell'ufficio competente del Genio civile.

10. (Art. 9, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di consentire che il Consorzio anticipi la quota dovuta allo Stato per opere di ristabilimento e per opere nuove.

La restituzione è fatta in un numero di annualità non maggiore di cinquanta, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi.

Col decreto ministeriale che approva il progetto e la convenzione s'impegnano le annualità pattuite sul fondo di cui all'art. 34.

11. (Art. 10, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Mediante decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, si dichiara la costituzione del Consorzio, e si ripartiscono fra i consorziati, per aliquote fisse, gli oneri, in proporzione dell'interesse di ognuno, valutato secondo le norme del regolamento.

Contro il decreto Reale è ammesso il ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato.

12. (Art. 11, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - L'assemblea del Consorzio è costituita dai delegati delle Province e Comuni che lo compongono, in numero proporzionale all'aliquota degli oneri consorziali.

Essa può ammettere a far parte del Consorzio altri enti morali o persone giuridiche, Società civili, industriali e commerciali legalmente costituite, e particolari individui, che ne facciano domanda, determinando quale debba essere la quota di contribuzione e la corrispondente rappresentanza di ciascun ammesso.

Alle assemblee del Consorzio può sempre intervenire, senza voto deliberativo, un funzionario delegato dal Ministero dei lavori pubblici.

Le deliberazioni dell'assemblea e della Deputazione consorziale sono regolate e rese esecutive nei modi e con le formalità prescritte per l'Amministrazione delle Province.

Esercitano rispettivamente le loro attribuzioni sui Consorzi e sugli assuntori privati il prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della Provincia, nella quale il Consorzio o l'ente privato assuntore ha la sua sede.

13. (Art. 12, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Quando l'assemblea dei delegati non adempia alle proprie incombenze o comunque comprometta l'economia, l'ordinamento ed il fine del Consorzio, può su proposta del Ministro dei lavori pubblici, essere sciolta mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Alla ricostituzione di essa deve procedersi entro tre mesi, durante il quale termine l'amministrazione del Consorzio è affidata ad una Commissione straordinaria composta di tre membri che verranno nominati con lo stesso decreto Reale.

TITOLO I
Delle linee navigabili e delle relative opere
Capo II
Spese per le opere di navigazione
Sezione IV

Spese per le vie navigabili della quarta classe

14. (Art. 13, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Alle opere di ristabilimento e di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della quarta classe si provvede dal Consorzio volontario tra Province, Comuni ed altri enti, Società commerciali, industriali ed agricole, e particolari individui, od anche solamente da enti o particolari individui.

Lo Stato può concorrere nelle spese per opere di ristabilimento e per opere nuove in misura non minore di un quinto, né maggiore di due quinti.

Nel regolamento per la esecuzione della presente legge sono stabilite le norme per la formazione, l'ordinamento e l'amministrazione dei Consorzi e per il riparto delle spese.

15. (Art. 14, [legge 2 gennaio 1910 n. 9](#)). - Il Consorzio può essere dichiarato obbligatorio, per le opere di ristabilimento e nuove, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, purché ne sia stato espresso il voto dai rappresentanti di almeno un quinto degli interessi compresi nel Consorzio stesso.

In tale caso è obbligatorio anche il concorso dello Stato ed applicabile l'art. 10.

TITOLO I
Delle linee navigabili e delle relative opere
Capo II
Spese per le opere di navigazione
Sezione V

Spese per i canali artificiali navigabili patrimonionali

16. (Art. 40, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#), terzo capoverso). - Lo Stato sostiene le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

TITOLO I
Delle linee navigabili e delle relative opere
Capo III
Proventi e tasse di navigazione

17. (Art. 141, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - La navigazione nei fiumi, laghi e canali naturali è libera.

Sui canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di legge e regolamenti speciali.

18. (Art. 15, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Entro sei mesi dalla data del decreto di approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere si può procedere, coll'osservanza delle formalità di legge, alla espropriazione di quelle aree che si ravvisano necessarie od utili per sedi di scali in previsione di un maggior movimento commerciale, e di quelle che, trovandosi in vicinanza di scali, convenga riservare per magazzini e futuri impianti commerciali o industriali.

L'indennità da corrispondersi all'espropriato consiste nel giusto prezzo dell'immobile secondo il valore ed il suo stato attuale, indipendentemente dal vantaggio speciale che ad esso derivi della nuova opera di navigazione.

19. (Art. 16, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - È pure data facoltà di imporre un contributo annuo a carico dei proprietari di fondi confinanti o contigui alla via navigabile e di commercianti o industriali, in proporzione del beneficio diretto che ad essi deriva dalla nuova opera di navigazione.

Nel regolamento sono stabilite le norme per determinare la misura e la durata di tale contributo, che è riscosso nelle forme e con i privilegi stabiliti per le imposte dirette, e costituisce un onere reale sui fondi che ne sono gravati.

Contro l'atto con il quale viene imposto il contributo, di cui nel presente articolo, è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

20. (Art. 17, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Per l'ancoraggio artificiale, per l'alaggio meccanico e per servizi di passaggio alle conche, di elevatori, di piani inclinati e di altri simili meccanismi sono ammesse speciali tasse, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi col regolamento.

Tali tasse sono stabilite e modificate con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio ⁽⁴⁾, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Contro tali decreti è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

⁽⁴⁾ Ora Ministro per l'agricoltura e le foreste e Ministro per l'industria e il commercio.

21. (Art. 18, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Con le norme stabilite nel regolamento i contributi e le tasse, di cui agli artt. 19 e 20, ed i proventi che, durante il periodo di 50 anni, possono ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili per irrigazioni, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da un'opera nuova di navigazione, vengono impiegati ad ammortizzare il capitale d'impianto ed a rimborsare le spese di esercizio e quelle di manutenzione e miglioramento delle opere, con proporzionale diminuzione delle quote di spesa a carico dello Stato e degli altri enti, a norma degli artt. 6, 9 e 14.

Quando però gli aumenti di portata o di energia si verificano in un canale patrimoniale, un decimo dei proventi stessi è attribuito all'ente cui appartiene il canale.

Ammortizzato il capitale d'impianto:

a) i contributi di cui all'art. 19 cessano, ma possono essere reimposti per l'esecuzione d'opere addizionali o di miglioramento;

b) le tasse di cui all'art. 20 vengono corrispondentemente diminuite, restando solo a corrispettivo del servizio ed a rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento delle opere;

c) la parte dei proventi per aumento di portata o di energia idraulica, attribuita all'ammortamento del capitale d'impianto, è devoluta agli enti che concorsero nella spesa, in ragione delle rispettive quote, fino al termine dei 50 anni.

Trascorsi i 50 anni, i proventi per aumento di portata o di energia nell'intero loro ammontare spettano in ogni caso allo Stato od all'ente cui appartiene il canale patrimoniale.

22. (Art. 19, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#) e art. 5 lett. b) [legge 12 luglio 1908, n. 444](#)). - Quando le Province ed i Comuni interessati nelle spese per opere nuove di navigazione si trovino nelle condizioni che l'eccedenza del limite legale della sovrimposta fondiaria degli enti interessati e gli oneri di bilancio per interessi di mutui passivi superiori al reddito delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici sieno in misura tale, a giudizio esclusivo del Governo, da non consentire nuovi aggravii, è ammessa, nelle vie navigabili di 2^a, 3^a e 4^a classe, una tassa temporanea di pedaggio per tonnellata-chilometro di merce trasportata, secondo i criteri e dentro i limiti da determinarsi per regolamento.

Tale tassa, da stabilirsi e modificarsi con le norme di cui all'art. 20 secondo capoverso, cessa d'aver applicazione quando, tenuto conto dei proventi di cui all'art. 21, sieno rimborsate le quote di spesa per nuove opere poste a carico delle Province e dei Comuni dagli artt. 6, 9 e 14.

TITOLO I

Delle linee navigabili e delle relative opere

Capo IV

Anticipazione di spese per opere di navigazione

23. (Art. 20, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - È autorizzata la costituzione di Società tra Province, Comuni ed altri enti, Società commerciali, industriali ed agricole e particolari individui, ed anche solo fra enti privati o fra particolari individui, allo scopo di anticipare somme occorrenti per opere nuove di navigazione.

L'atto costitutivo della Società e lo statuto da cui sarà retta, sono approvati mediante decreto Reale, su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio ⁽⁵⁾, d'accordo con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

⁽⁵⁾ Ora Ministro per l'agricoltura e le foreste e Ministro per l'industria e il commercio.

24. (Art. 21, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Il contratto di anticipazione ha luogo tra la Società e lo Stato per le linee navigabili della 1^a e della 2^a classe e tra la Società ed i rispettivi consorzi per le linee della 3^a e della 4^a classe.

Quando il contratto intercede tra la Società e lo Stato, la restituzione è fatta in un numero di annualità, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi, non maggiore di cinquanta, salvo diversa convenzione della Società con le Province ed i comuni contribuenti nei soli rapporti tra loro, se l'anticipazione è fatta per vie navigabili della 2^a classe. In tal caso l'obbligo dello Stato alla restituzione è limitato a tre quinti soltanto, rimanendo, per gli altri due quinti, coi relativi privilegi, ma senza garanzia, ceduto il credito che lo Stato ha in virtù dell'articolo 6 della presente legge, verso le Province ed i Comuni interessati alla via navigabile per la quale si contratta l'anticipazione.

25. (Art. 22, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Quando il contratto intercede tra la Società ed il Consorzio, l'obbligo della restituzione incombe unicamente al Consorzio. Questo può cedere il credito dipendente dal concorso dello Stato, ma lo Stato non è tenuto a pagare che nella misura e nei modi e termini dipendenti dagli impegni già assunti nei rapporti del Consorzio.

26. (Art. 23, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - I contratti di anticipazione diventano perfetti ed esecutivi, soltanto dopo che sieno stati approvati dal Governo, in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati.

L'approvazione è data mediante decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

TITOLO I

Delle linee navigabili e delle relative opere

Capo V

Concessione di opere e mezzi di navigazione

27. (Art. 24, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Possono formare oggetto di concessione il ristabilimento la costruzione e manutenzione delle opere e l'impianto e l'esercizio dei mezzi occorrenti alla navigazione col diritto esclusivo nel concessionario di percepire i proventi e le tasse, di cui al capo III del presente titolo meno le tasse di pedaggio di cui all'art. 22.

Ove occorra un supplemento di corrispettivo può essere accordata al concessionario una sovvenzione annua da dividersi fra lo Stato e gli altri enti in proporzione degli oneri, rispettivamente imposti dalla presente legge restando ciascuno obbligato soltanto per la propria quota. In tale caso per la parte a carico degli enti interessati sono applicabili le disposizioni dell'articolo 22.

28. (Art. 25, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - La concessione ha una durata non minore di cinquanta anni, né maggiore di settanta.

Trascorsi trent'anni dal giorno in cui è cominciata la riscossione anche parziale di proventi e tasse, o trascorso il minor termine stabilito nell'atto di concessione, è in facoltà dello Stato di farne, in qualsiasi epoca, il riscatto alle condizioni dell'art. 284 della [legge 20 marzo 1865, numero 2248](#), allegato F ⁽⁶⁾, avendosi riguardo ai prodotti ottenuti dalle opere e mezzi concessi, e con le norme stabilite negli artt. 8 e 9 della [legge 12 luglio 1908](#) ⁽⁷⁾, sia per quanto concerne la diffida, l'efficacia sua e la determinazione arbitrale dell'indennità.

⁽⁶⁾ Vedi ora art. 188, [R.D. 9 maggio 1912, n. 1447](#), recante il testo unico della disposizione di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

(7) Vedi ora artt. 189 e 193, R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

29. (Art. 26, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Il concessionario ha diritto di prelazione per nuove opere e nuovi impianti nell'istessa via di navigazione, nel caso in cui, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto Ministeriale si sia dichiarata l'opportunità della nuova opera o del nuovo impianto.

Contro tale decreto il concessionario può ricorrere alla Sezione V del Consiglio di Stato.

Egli è però tenuto, sotto pena di decadenza, ad eseguire nelle opere e negli impianti concessi le variazioni dipendenti da sviluppo del traffico, da mutamenti avvenuti nel corso d'acqua ed in genere da qualunque causa, anche fortuita o di forza maggiore.

30. (Art. 27, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - La domanda di concessione deve essere accompagnata:

a) dal progetto esecutivo delle opere di ristabilimento e delle opere nuove, con l'indicazione dei termini entro i quali debbono essere incominciate e compiute;

b) da una relazione che indichi la natura delle opere di manutenzione e l'annua spesa media presuntiva;

c) da un piano finanziario da cui risulti in linea presuntiva il costo delle opere di ristabilimento e nuove e la spesa annua media della manutenzione, come pure l'ammontare approssimativo dei proventi e delle tasse di esercizio.

Il richiedente deve inoltre dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per la intrapresa e dare cauzione.

31. (Art. 28, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - La concessione è fatta mediante decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quelli di agricoltura, industria e commercio ⁽⁸⁾ e del tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Per le opere e per gli impianti in canali navigabili patrimoniali, il decreto Reale di concessione è fatto d'accordo anche col Ministro delle finanze.

Per le concessioni relative alle linee navigabili della 3^a e della 4^a classe occorre inoltre il consenso della rappresentanza del Consorzio. Tale consenso non sarà necessario per le linee navigabili della 3^a classe, quando abbia avuto applicazione la disposizione di cui al 1° Comma dell'art. 13.

(8) Ora Ministro per l'agricoltura e le foreste e Ministro per l'industria e il commercio.

TITOLO I

Delle linee navigabili e delle relative opere

Capo VI

Disposizioni generali

32. (Art. 30, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Ove lo permettano la sicurezza e regolarità dell'esercizio, sono obbligatori i raccordi e gli allacciamenti dei porti e scali lacuali e fluviali a prossime linee ferroviarie o tranviarie:

a) quando dagli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie o di navigazione sia fatta richiesta di eseguirle a proprie spese;

b) o quando dal Ministero dei lavori pubblici ne sia dichiarata la opportunità.

In tale caso i raccordi e gli allacciamenti sono compresi fra le opere nuove di cui all'art. 4 e gli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie allacciate o raccordate o delle linee di navigazione o degli stabilimenti che si giovano dei raccordi ed allacciamenti sono tenuti a contribuire, in proporzione del rispettivo vantaggio, nella misura e nei modi da stabilirsi col regolamento.

33. (Art. 31, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - La approvazione da parte della competente autorità, dei progetti di opere aventi per unico oggetto la navigazione, ha, per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

I progetti esecutivi di opere di cui agli artt. 9 e 14 compilati dai consorzi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme vigenti per le opere che si eseguono dal Ministero stesso.

34. (Art. 35, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#), primo e terzo capoverso). - Con legge speciale saranno autorizzate le somme necessarie per la esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di prima e seconda classe, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Alle opere di manutenzione si provvederà coi fondi all'uopo stanziati annualmente nella parte ordinaria del bilancio stesso.

Il Governo è autorizzato ad accordare sovvenzioni e concorsi per opere nelle vie navigabili, a norma della presente legge, nel limite che sarà d'anno in anno determinato con la legge di bilancio.

35. (Art. 32 e art. 35 (ultimo capoverso), [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Le quote dovute da Province e Comuni, in forza della presente legge, sono versate nei modi e termini stabiliti per l'imposta fondiaria.

I contributi a carico di altri enti, di Società e particolari individui si riscuotono nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Nello stato di previsione dell'entrata saranno iscritti annualmente, in distinti capitoli, i concorsi degli enti interessati nelle opere per linee navigabili di prima e seconda classe e le quote sui contributi, tasse e proventi a norma della presente legge.

36. (Art. 29, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Le determinazioni delle annualità o della sovvenzione annua di cui agli artt. 10, 24 e 27, è fatta a norma del comma 3°, dell'art. 5 della [legge 12 luglio 1908, n. 444](#) ⁽⁹⁾.

Le disposizioni dell'art. 7, ultimo comma, della [legge 12 luglio 1908, n. 444](#) ⁽¹⁰⁾, sono applicabili alle obbligazioni emesse dalle Società per azioni, concessionarie di opere e mezzi di navigazione.

(9) Vedi ora artt. 30 e 32, [R.D. 9 maggio 1912, n. 1447](#).

(10) Vedi ora art. 39, [R.D. 9 maggio 1912, n. 1447](#).

37. (Art. 36, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Con decreto dei Ministri delle finanze e dei lavori pubblici può essere autorizzata:

a) l'esenzione dal diritto proporzionale di registri e l'applicazione del solo diritto fisso di 1 lira, stabilito dall'art. 5 della legge 22 giugno 1873, n. 1475 ⁽¹¹⁾, ai contratti di anticipazione, agli atti di concessione ed agli atti costitutivi della Società, di cui agli artt. 10, 23 e 24 della presente legge;

b) l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 292 della [legge 20 marzo 1865, n. 2248](#), allegato F ⁽¹²⁾, agli atti d'acquisto ed alle espropriazioni dei terreni e stabili necessari per la costruzione ed ampliamento dell'opera di navigazione.

(11) Vedi ora art. 156, [R.D. 9 maggio 1912, n. 1447](#).

(12) Vedi ora art. 156, [R.D. 9 maggio 1912, n. 1447](#).

TITOLO II

Tutela delle vie navigabili

38. (Art. 91, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Al Governo è affidata la suprema tutela sulle vie navigabili e la ispezione sui relativi lavori.

39. (Art. 1° lett. e) ed f), [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:

a) il regime e la pulizia delle vie navigabili, i progetti e le opere relative alla navigazione ed al trasporto dei legnami a galla e la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;

b) i canali demaniali di navigazione per ciò che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, nonché la polizia della navigazione.

40. (Art. 7, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Nelle opere comunali e provinciali o private che venissero eseguite senza il concorso dello Stato, a vantaggio della navigazione, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sono limitate allo esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza delle condizioni imposte.

41. (Art. 40, lett. b), [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#), e art. 167, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 121 della [legge 20 marzo 1865](#), allegato F ⁽¹³⁾ è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alla proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di tali condizioni, per i corsi d'acqua navigabili, è nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

(13) Vedi ora art. 58, [R.D. 25 luglio 1904, n. 523](#) con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse regioni.

42. (Art. 146, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - L'esercizio dei porti, o ponti natanti o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema del loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonché alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal prefetto.

43. (Art. 40, lett. b), [legge 2 gennaio 1910, numero 9](#) e art. 172, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del corso di acqua navigabile sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetto da approvarsi dal Ministero predetto nell'intento di evitare il taglio.

44. (Art. 165, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Nessuno può fare opera nell'alveo dei corsi d'acqua navigabili, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali o diversivi ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

45. (Art. 166, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto sentiti gli interessati.

46. (Art. 40, lett. b), [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#) e 169 e 170, [legge 20 marzo 1865, allegato F](#)). - Sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, pei corsi d'acqua navigabili, oltre le facoltà stabilite nell'art. 170 della [legge 20 marzo 1865, allegato F](#), anche quelle attribuite al prefetto dall'art. 169 della legge stessa ⁽¹⁴⁾.

(14) Vedi, ora, gli artt. 97 e 98, [R.D. 25 luglio 1904, n. 523](#), nonché - per le modificazioni relative alla competenza del Ministro per i lavori pubblici e dei prefetti - gli artt. 1-2, [R.D. 19 novembre 1921, n. 1688](#), riportati in nota al predetto decreto.

47. (Art. 171, [legge 20 marzo 1865, allegato F](#)). - I fatti ed attentati criminosi di tagli o di rottura di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

48. (Art. 143, [legge 20 marzo 1865, allegato F](#)). - Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini od opifici, o per derivazioni di acque, non potrà ottenere la permissione dal Governo salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente garantirsi con opportune disposizioni e cautele, che saranno prescritte nell'atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili, che servono alle derivazioni od al movimento degli opifici, dovrà lasciarsi aperta una bocca, o callone, pel passaggio delle barche, le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, il quale potrà anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma o di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.

49. (Art. 145, [legge 20 marzo 1865, allegato F](#)). - Ogni qualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all'uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per l'esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.

50. (Art. 168, [legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F](#)). - Sono vietati in modo assoluto sui corsi di acqua navigabili i lavori ed atti indicati nell'art. 168 della [legge 20 marzo 1865, allegato F](#) ⁽¹⁵⁾.

(15) Vedi, ora, l'art. 96, [R.D. 25 luglio 1904, n. 523](#).

51. (Art. 124, legge 30 marzo 1893, n. 173). - Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale su gli usi, atti o fatti, anche consuetudinari che possono avere relazione col buon regime delle linee navigabili e con l'esercizio della navigazione.

Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle linee navigabili essa sola sarà competente per ordinare la modificazione, la cessazione, la distribuzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 23, n. 6, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con [R.D. 17 agosto 1907, n. 638](#) ⁽¹⁶⁾.

Tuttavia che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolte in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguono entro l'alveo o contro le sponde di un corso di acqua navigabile o atto alla fluitazione.

(16) Vedi, ora, l'art. 143, [R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775](#).

52. (Art. 144, legge 20 marzo 1965, allegato F). - I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzata, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.

Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, si intenderà stabilita a metri 5. Essa insieme alla sponda fino al fiume dovrà dai proprietari essere lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

Alle spese per le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale si provvede secondo la classe in cui la linea è iscritta. Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, alle spese per lo sgombrò del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale si provvede pure secondo la classe in cui la linea è iscritta, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi.

53. (Art. 34, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Chiunque nei fiumi, laghi e canali eseguisca opere od impianti inservienti alla navigazione senza averne ottenuta la concessione o senza esservi stato autorizzato dal Governo, incorre in una sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 2.400.000 ⁽¹⁷⁾ e nella perdita delle opere e degli impianti, quando dall'autorità competente non sia ordinata la riduzione in pristino.

Il contravventore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso chi ha in legittimo esercizio le opere e gli impianti esistenti nell'istessa via navigabile.

(17) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), e così elevata dall'art. 4, [R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2312](#), convertito dalla [legge 21 giugno 1928, n. 1577](#), dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), nonché dall'art. 114, [primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

54. (Artt. 374 e 376, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Le contravvenzioni alle disposizioni di legge, che non siano quelle previste dal precedente articolo, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila, nonché, ove occorra col sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, salvo sempre alle parti lese il risarcimento dei danni ⁽¹⁸⁾.
(18) Articolo così modificato dall'art. 63, [D.Lgs. 30 dicembre 1999](#), n. 507.

55. Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila ⁽¹⁹⁾.
(19) Articolo così sostituito dall'art. 63, [D.Lgs. 30 dicembre 1999](#), n. 507.

56. (Art. 377, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, nonché da quelli dei comuni e dai carabinieri Reali.

57. (Art. 378, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Per le contravvenzioni alla presente legge che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto ⁽²⁰⁾ l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo aver riconosciuta la regolarità delle denunce, e sentito l'ufficio del genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto ⁽²¹⁾ provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario ed opportuno.

(20) Ora, ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, per effetto dell'art. 1, [R.D. 19 novembre 1921](#), n. 1688, che così dispone:

«Art. 1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97, 98 e 99 del testo unico di legge alle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del testo unico di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della legge organica 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici».

(21) Ora, ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, per effetto dell'art. 1, [R.D. 19 novembre 1921](#), n. 1688, che così dispone:

«Art. 1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97, 98 e 99 del testo unico di legge alle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del testo unico di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della legge organica 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici».

58. (Art. 379, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - In ogni caso in cui agli effetti della presente legge siano deferiti a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne creda gravato aperta la via pel ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.

Il termine pei ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.

TITOLO III

Esercizio della navigazione e del trasporto di legnami a galla

59. (Art. 33, [legge 2 gennaio 1910](#), n. 9). - Nulla è innovato nelle attribuzioni date al Ministero dei lavori pubblici dalle leggi vigenti in ordine alla polizia della navigazione sui laghi, fiumi e canali e della fluitazione.
Alla navigazione sui fiumi e canali sono estese le norme vigenti per la navigazione sui laghi.

TITOLO III

Esercizio della navigazione e del trasporto di legnami a galla

Capo I

Esercizio della navigazione

60. (Art. 151, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione con piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.

61. (Art. 150, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.

62. (Art. 41, lett. a), [legge 2 gennaio 1910](#), n. 9). - Il Governo del Re è autorizzato a sopprimere, sostituire e modificare i regolamenti di cui al precedente articolo per la navigazione sui fiumi, laghi e canali.

63. (Art. 2, legge 29 giugno 1879, n. 4944). - Nei canali interrotti per conche, chiuse e sostegni, dove al passaggio è necessità dell'opera manuale di giornalieri salariati, l'aiuto necessario oltre l'opera degli agenti idraulici governativi sarà fornito da chi passa il sostegno.

TITOLO III

Esercizio della navigazione e del trasporto di legnami a galla

Capo II

Trasporto dei legnami a galla

64. (Art. 152, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi senza licenza speciale.

Questa licenza viene accordata dall'autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei Comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffici del Genio civile e della ispezione forestale.

65. (Art. 153, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.

66. (Art. 154, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.

Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.

67. (Art. 155, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più Province, il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovrà prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre Province per le loro osservazioni.

68. (Art. 156, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari, ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami per una causa qualunque, e così anche, malgrado l'osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai posti ed alle altre opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazioni, corrosioni, rotture, od in qualsivoglia altro modo.

69. (Art. 157, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Il Ministro dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei Comuni, quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione.

70. (Art. 158, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i Comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorità locali, gli uffici del Genio civile e gli agenti dell'Amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.

71. (Art. 159, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d'acqua, spetterà all'autorità amministrativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio di concessionari.

72. (Art. 160, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

È tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso, dove esso trovasi in vigore.

73. (Art. 161, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizii, è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto non meno che le persone destinate a dirigerne e invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennità che sarà convenuta col concessionario, o, in caso contrario, determinata dalla autorità competente.

74. (Art. 162, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia.

75. (Art. 163, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà, di possesso o di servitù, od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti saranno demandate alle competenti autorità giudiziarie, senza che perciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purché regolarmente autorizzati.

76. (Art. 164, [legge 20 marzo 1865](#), allegato F). - È mantenuta l'osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finché non si provveda in conformità dell'articolo seguente.

77. (Art. 41, lett. a), [legge 2 gennaio 1910, numero 9](#)). - Il Governo del Re è autorizzato a sopprimere, sostituire e modificare i regolamenti di cui al precedente articolo per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato.

TITOLO IV

Disposizioni abolitive e transitorie ⁽²²⁾

78. (Art. 40, lett. c), [legge 2 gennaio 1910, numero 9](#)). - Sono abrogati il capoverso c) dell'articolo 94, gli artt. 100, 142 e 149 della [legge 20 marzo 1865](#), allegato F) ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

(22) Gli artt. 79-81 contengono disposizioni di carattere temporaneo, prive di valore attuale.

79. (Art. 37, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Durante il periodo di cinque anni, a decorrere dalla pubblicazione della [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#), lo Stato continuerà a provvedere ad esclusivo suo carico od a norma dell'art. 94 della legge 20 marzo 1865, allegato F), alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine allo esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, laghi e canali compresi nella terza o nella quarta classe, ma attualmente iscritti fra le opere idrauliche di prima o di seconda categoria in virtù degli artt. 93, 94 lett. c) e 174 della [legge 20 marzo 1865, allegato F](#)).

80. (Art. 38, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Quando, anziché con le opere di ristabilimento di cui all'articolo precedente convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma verrà dallo Stato pagata al Consorzio che eseguisce l'opera nuova.

81. (Art. 39, [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#)). - Per i porti e scali lacuali e fluviali compresi in linee di navigazione, i quali al momento della pubblicazione della [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#), si trovano già classificati e parificati ai marittimi, restano ferme le disposizioni del testo unico della legge 2 aprile 1965 ⁽²³⁾, n. 3095 e della legge 25 luglio 1904, n. 523, fino a che rispetto a tali porti e scali non sia, durante il quinquennio della pubblicazione della suddetta [legge 2 gennaio 1910, n. 9](#), provveduto alle classificazioni di cui all'articolo 3, del presente testo unico e restano definitivamente attribuite a tali porti e scali le somme che siano state loro assegnate in base agli articoli 3 e 4 della legge 14 luglio 1907, n. 524.

(23) Recte 1865.

Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328.

...omissis...

Art. 4 - Zone di navigazione promiscua

1. La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime, a norma dell' articolo 24 del codice, può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa.
2. Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d' accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell' ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dal ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dal ministro dei trasporti e della navigazione, a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti specialirispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima.

...omissis...

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2002, n. 34¹**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

(BUR n. 15 del 16 agosto 2002, supplemento straordinario n. 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 gennaio 2006, n. 1, 24 novembre 2006, n. 15, 5 gennaio 2007, n. 1, 31 dicembre 2009, n. 58, 29 dicembre 2010, n. 34 e 29 dicembre 2010, n. 34)

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Oggetto e principi

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai Comuni, dalle Province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.

3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati.

5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

...omissis...

CAPO V

Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 87

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:

- a) rilascio, d'intesa tra le Regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;
- b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
- c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;

¹ L'art. 17 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 così recita:

"La Regione, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'attuazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, per le materie oggetto di trasferimento agli EE.LL., definirà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una programmazione specifica alla luce della nuova organizzazione per rendere più coerenti e funzionali i servizi su tutto il territorio, ridistribuendo con criteri perequativi risorse umane e finanziarie nei limiti delle risorse regionali disponibili e attinenti alle medesime materie".

- d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
- e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
- f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;
- g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
- l) stipulazione, con lo Stato e le Regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;
- m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 1775/1933; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre Regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

Art. 88

Funzioni delle Province

1. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

- a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
- b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
- c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
- d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933;
- e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
- f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superficiali e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
- g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lett. a) del precedente comma è delegata al Registro Italiano Dighe (R.I.D.). Le Province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

Art. 89

Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

- a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
- b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
- c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;
- d) l'approvvigionamento idrico di emergenza; e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. I Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più Comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai Comuni in forma associata.

...omissis...

CAPO VII

Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili.

Art. 96

Funzioni della Regione

1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:

- a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera a) del d.lgs. 112/98 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;
- b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;
- c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le Province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;
- d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera
- c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;
- e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;
- f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;
- g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale *ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna*²;
- h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;
- i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;
- l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;
- m) l'estimo navale.

2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

Art. 97

Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;
- b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;
- c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;
- d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
- e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.

Art. 98

Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti riguardanti:

²Parole aggiunte dall'art. 45, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

- a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;
- b) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
- c) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
- d) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
- e) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;
- f) il rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;
- g) il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;
- h) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.

Art. 99

Durata delle concessioni demaniali marittime

1. Le concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione, fatta salva la facoltà di revoca prevista dall'articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione.

...omissis...